

# **REPUBBLICA ITALIANA**

N. 6193/05 REG.DEC.

## **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 7643 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta  
ha pronunciato la seguente

ANNO 1994

### **DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 7643 del 1994, proposto dal signor  
Giovanni Bellinghieri rappresentato e difeso dall'avv. Antonio  
Cocchetti, elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria, 400;

### **CONTRO**

il Comune di Botticino n.c.

### **per la riforma**

della sentenza del T.A.R. Lombardia-Sezione staccata di Brescia  
n. 276 del 1994;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive,

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2005, relatore il consigliere  
Adolfo Metro. Nessuno è comparso per le parti

### **FATTO**

Con un primo ricorso proposto al Tar della Lombardia,  
l'appellante ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 15/91,  
relativa ad un pergolato in legno realizzato sul terrazzo della sua  
abitazione, nonchè la successiva comunicazione concernente il  
diniego di sanatoria di tale opera; con un secondo ricorso ha  
impugnato il verbale dell'Ufficio tecnico del 26/11/91, di

accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione; con un terzo ricorso, infine, ha impugnato il diniego del 10/4/92, relativo ad una ulteriore domanda di sanatoria.

Il Tar Lombardia, con sentenza n.276/94, nel riunire i tre ricorsi, ha dichiarato il primo irricevibile per tardività ed inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione delle emanazione del successivo diniego di sanatoria; ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il secondo gravame, considerando il verbale di accertamento come mero atto endoprocedimentale, ed infine, ha respinto il terzo ricorso sul presupposto che l'opera realizzata, come asserito nella stessa motivazione del diniego, contrasta con il regolamento edilizio che, nella zona, prevede il distacco di 5 metri dai confini e di 10 metri dai fabbricati.

Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello, con il quale vengono contestati i motivi di diritto posti a fondamento della decisione impugnata.

Il Comune controinteressato non si è costituito in giudizio.

### **DIRITTO**

Con l'appello in esame si impugnano i provvedimenti con i quali è stata disposta la demolizione di un pergolato posto su un terrazzo e sono state respinte due successive domande di sanatoria.

I motivi di appello proposti avverso il primo ed il secondo gravame sono inammissibili.

Deve infatti convenirsi con il giudice di I grado che il ricorrente non ha alcun interesse alla decisione sulla prima domanda di sanatoria, atteso che tale diniego è stato sostituito da un successivo provvedimento e pertanto l'appellante non riceverebbe alcun concreto vantaggio dall'annullamento di tale atto.

Lo stesso deve dirsi in ordine alla richiesta di annullamento dell'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione, nella parte in cui prevede l'immissione in possesso dei beni, in quanto, a seguito della successiva pronuncia sulla domanda di sanatoria proposta dal ricorrente, l'amministrazione dovrebbe, comunque, rinnovare tutta la procedura ablativa.

I motivi proposti con il terzo ricorso, avverso l'impugnativa del secondo diniego di sanatoria devono, invece, ritenersi fondati.

Com'è noto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che non sia necessaria alcuna concessione edilizia allorché l'opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio.

Nel caso di specie, trattasi di un pergolato costituito da una intelaiatura in legno che, come risulta dal verbale in atti, non è infissa né al pavimento né alla parete dell'immobile alla quale è semplicemente addossata, né risulta chiusa in alcun lato, nemmeno sulla copertura.

Deve pertanto ritenersi che tale intelaiatura può qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta

realizzazione di superfici utili o volume.

Né dal diniego di sanatoria risulta che la stessa altera lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore dell'edificio con incidenza di carattere edilizio, ambientale, estetico o funzionale in quanto l'atto si limita ad affermare che il pergolato contrasterebbe con le distanze dai confini e dai fabbricati previste dal regolamento edilizio, fattispecie questa che non appare ipotizzabile, trattandosi di struttura aperta e senza creazione di volume.

Per tale profilo, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza di I grado, limitatamente al diniego di sanatoria impugnato con il terzo gravame riunito; da ciò discende l'annullamento del citato diniego.

Si compensano, tra le parti, le spese del giudizio.

#### **P.Q.M.**

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta accoglie l'appello sul ricorso n. 7643/94 specificato in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione; spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 marzo 2005 con l'intervento dei sigg.ri:

Raffaele Iannotta	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Giuseppe Farina	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere

Adolfo Metro

Consigliere estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Adolfo Metro

f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 7 novembre 2005**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

***f.to Antonio Natale***